



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 20 (Codice penale militare di guerra)

Efficacia obbligatoria dei bandi militari

Articolo abrogato dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.

Abrogato dal 3 febbraio 2002 · versione 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-20-efficacia-obbligatoria-dei-bandi-militari>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it